

	CONVENZIONE	
	per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso	
	le Istituzioni scolastiche da parte di studenti	
	iscritti, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, al Corso	
	di formazione per il conseguimento della abilitazione	
	all'insegnamento presso l'Università di Napoli	
	Federico II, in qualità di Istituzione capofila del	
	CIFI, Centro Interateneo per la Formazione degli	
	Insegnanti, in collaborazione tra questa Università,	
	l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e	
	l'Università degli Studi del Sannio, istituito con	
	Decreto Rettorale n.4395 del 07.11.2023.	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Napoli Federico II con	
	sede legale in Napoli Corso Umberto I,40, Codice	
	Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633.PEC	
	ateneo@pec.unina.it , nella persona del Magnifico	
	Rettore Prof. Matteo Lorito, e domiciliato per la	
	carica presso codesta sede, non in proprio ma in	
	qualità di legale rappresentante	
	E	

	l'Istituto Scolastico, Codice meccanografico	
	(C.F./P.IVA)	
	PEC	
	nella persona del Dirigente scolastico Prof./Prof.ssa	
	legale rappresentante dell'Istituto scolastico con	
	sede legale in	
	(Città)	
	Indirizzo n.	
	civico	
	e domiciliato presso codesta sede,	
	Con Conto di Tesoreria:	
	PREMESSO	
	-che il DPCM 04 agosto 2023 prevede la Definizione	
	del percorso universitario e accademico di formazione	
	iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo	
	e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi	
	del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	
	-che l'art.11 DPCM 04 agosto 2023, prevede l'Elenco	
	regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di	
	tirocinio;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

	Art.1 Soggetti e finalità	
	1.L'Istituto scolastico firmatario della presente	
	convenzione è disponibile ad ospitare gli studenti	
	iscritti al Corso di formazione per il conseguimento	
	dell'abilitazione all'insegnamento, presso il CIFI -	
	Università degli Studi di Napoli	
	Federico II.	
	2.L'Istituto scolastico e il CIFI si impegnano,	
	nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare	
	i propri interventi al fine di realizzare nelle	
	scuole le attività di tirocinio didattico previsto	
	dal DPCM 04 agosto 2023 per qualificare la	
	funzione del docente e la relativa formazione	
	professionale con una preparazione che, unitamente a	
	itinerari formativi teorici, offra spazi per	
	progettualità ed esperienze concrete.	
	Art.2 Termini generali della convenzione	
	1.Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.	
	Art.3 Attività di tirocinio	

	1.L'attività di tirocinio per il monte ore previsto	
	dalla normativa vigente comprende 180 ore massimo di	
	Tirocinio diretto:	
	-attività di osservazione, ricostruzione e analisi di	
	pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle	
	classi;	
	-analisi, progettazione e partecipazione, anche	
	guidate, a interventi, esperienze e progetti	
	didattici disciplinari e interdisciplinari, di	
	classe, interclasse e di scuola;	
	-conduzione e valutazione delle esperienze in	
	collaborazione con i docenti della scuola, denominati	
	Tutor dei tirocinanti.	
	Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali	
	esclusivamente in compresenza con il docente	
	dell'Istituto (tutor), ivi comprese quelle degli	
	organi collegiali e quelle extracurricolari ed è	
	tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto	
	osservato nell'Istituto durante l'attività di	
	tirocinio.	

	Le attività di tirocinio diretto possono prevedere	
	modalità operative basate su "progettualità" proposte	
	dal CIFI o dall'Istituto scolastico. Le progettazioni	
	sono coerenti con le finalità di cui al DPCM 04 agosto	
	2023, con particolare attenzione alla crescita	
	professionale degli operatori attivi nelle	
	Istituzioni coinvolte nel processo.	
	Art.4 Ruolo dell'Istituto scolastico	
	1.Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i	
	coordinatori didattici e i dirigenti scolastici	
	preposti alle scuole designano i tutor dei	
	tirocinanti, tra di docenti in servizio con contratto	
	a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e	
	che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a	
	disposizione materiali, attrezzature, sussidi	
	didattici e tecnologico-multimediali e il personale	
	tecnico eventualmente necessario per il loro	
	utilizzo.	
	Art.5 Compiti dell'Università	
	Il CIFI si impegna a:	

	-condividere con l'Istituto scolastico un progetto di tirocinio;	
	-coordinare le attività di tirocinio con i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti previsti dal DPCM 04 agosto 2024.	
	Art.6 Rapporto tra il CIFI e l'Istituto scolastico	
	1.Il rapporto fra il CIFI e l'Istituto scolastico si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo.	
	A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.	
	Art.7 Compiti dei tutor dei tirocinanti	
	1.Per tutor dei tirocinanti si intendono i docenti singoli che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività nella scuola, in accordo e collaborazione con i Tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate	

	funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e	
	alla responsabilità dei docenti accoglienti.	
	2.Il Tutor dei tirocinanti è responsabile della	
	raccolta delle firme di presenza del tirocinante per	
	quanto riguarda il tirocinio diretto oltre che	
	dell'intera attività del tirocinante nella scuola.	
	3.Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato	
	fra coloro che prestano servizio presso l'Istituzione	
	scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato	
	dalla scuola sulla base della disponibilità, del	
	curriculum e ha svolto l'incarico di insegnamento per	
	non meno di 5 anni. Il Ministero dell'Istruzione con	
	nota protocollo n.224 del 15.02.2022 ha precisato che	
	nel	
	caso in cui nell'Istituto scolastico non siano	
	presenti o non lo siano in numero sufficiente,	
	docenti dotati dei requisiti di anzianità in ruolo o	
	di specializzazione, previsti dal D.M. 30/9/2011, sia	
	possibile derogare al citato limite minimo di	
	anzianità, purché vengano stabiliti criteri	
	trasparenti e pubblici utili ad individuare le	

	migliori professionalità in grado di svolgere la	
	funzione di tutor accogliente.	
	Al Tutor di tirocinio verrà rilasciata certificazione	
	da parte del Dirigente scolastico attestante	
	l'attività prestata, mentre al Tutor Coordinatore di	
	tirocinio verrà rilasciata certificazione da parte	
	del CIFI attestante l'attività prestata.	
	L'individuazione delle classi è affidata al Dirigente	
	scolastico dell'Istituto sede di tirocinio.	
	Art.8 Sicurezza	
	Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera	
	a) del D.lgs.81/08 "Testo Unico sulla salute e	
	sicurezza sul lavoro", i Tirocinanti, ai fini e agli	
	effetti delle disposizioni dello stesso decreto	
	legislativo, devono essere intesi come "lavoratori",	
	Università ed Istituto scolastico si impegnano a	
	garantire le misure di tutela e gli obblighi	
	stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:	
	a) sull'Istituto scolastico ricadono gli obblighi	
	di cui all'art.36(Informazione ai lavoratori)	
	del D. Lgs.81/08, nonché della messa a	

	disposizione di dispositivi di protezione	
	individuali (DPI), laddove previsti.	
	Art.9 Copertura assicurativa	
	1.Relativamente al periodo di tirocinio dal momento	
	della firma della convenzione fino al termine delle	
	attività, il CIFI si impegna a garantire la copertura	
	assicurativa del tirocinante per i rischi relativi	
	alla responsabilità civile ed agli infortuni,	
	assumendosi pertanto la responsabilità,	
	limitatamente all'attività svolta in relazione al	
	percorso di tirocinio all'interno degli Istituti	
	scolastici ed all'esterno degli stessi durante le	
	visite d'istruzione per le quali è stata data	
	autorizzazione.	
	Non è prevista copertura assicurativa per il	
	tragitto.	
	Art.10 Trattamento dei dati, durata della	
	Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali	
	1.L'Istituto scolastico e il CIFI si impegnano a	
	trattare i dati personali unicamente per le finalità	
	connesse all'esecuzione della presente Convenzione,	

	in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE)	
	2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del	
	27 aprile 2016 e dal D.lgs.30 giugno 2003 n.196, come	
	modificato dal D.lgs.10 agosto 2018 n.101 e ss.mm.ii.	
	nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal	
	Garante per la Protezione dei Dati Personali.	
	Le Parti garantiscono che i dati personali saranno	
	trattati nel rispetto dei principi di cui all'art.5	
	del GDPR e che saranno attuati tutti gli adempimenti	
	previsti dalla normativa su richiamata nonché si	
	impegnano a mettere in atto misure tecniche e	
	organizzative adeguate volte a garantire che il	
	trattamento sia conforme al medesimo GDPR.	
	Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati	
	personali relativi all'espletamento delle attività	
	oggetto della presente Convenzione, assumono la	
	qualità di Titolari autonomi.	
	Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i	
	tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati	
	personali necessari per l'espletamento delle attività	
	oggetto del rapporto convenzionale e per la durata	

	del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art.29	
	del GDPR, "si impegnano ad assicurare il regolare e	
	corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti	
	nelle attività di tirocinio nel rispetto della	
	normativa vigente in materia di trattamento dei dati	
	e protezione dei dati personali-Decreto legislativo	
	10 agosto 2018 n.101 ,recante le Disposizioni per	
	l'adeguamento della normativa nazionale alle	
	disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile	
	2016".	
	2.La presente convenzione ha la durata di DUE anni a	
	decorrere dalla data della sua stipula ed è	
	rinnovabile alla scadenza mediante espressa	
	manifestazione di volontà di entrambe le parti a	
	mezzo PEC. Ciascuna delle due parti avrà facoltà di	
	recedere, prima della scadenza, previa comunicazione	
	scritta	
	all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di	
	ricevimento o con PEC indirizzata a:	

	tirocinio60cfu@pec.unina.it, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	3.L'Ateneo verserà all'Istituto scolastico una quota	
	pari a 100,00 euro per ogni tirocinante.	
	Sarà cura del Dirigente Scolastico certificare, alla	
	fine del tirocinio diretto, l'effettivo svolgimento	
	di tale attività per ciascun corsista ospitato dalla	
	Istituzione scolastica. Inoltre, sarà cura	
	dell'Istituzione scolastica la comunica-zione delle	
	informazioni necessarie per consentire l'erogazione	
	della quota spettante.	
	4.L'imposta di bollo è di euro 32,00 a carico	
	dell'Università	
	poiché gli Istituti scolastici sono Enti	
	dell'Amministrazione dello Stato, così come disposto	
	dall'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R.	
	n.642/1972; pertanto l'imposta di bollo sarà assolta	
	in modo virtuale, dall'Università, ai sensi	
	dell'art.15 DPR 642/1972-Autorizzazione Agenzia	
	delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con	
	autorizzazione n.45414 rilasciata dall'Agenzia delle	

	Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli il	
	29.02.2024.	
	Art.11 Norme transitorie e finali	
	1.Per eventuali controversie che dovessero insorgere	
	tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente	
	accordo è competente in via esclusiva il Foro di	
	Napoli.	
	Art.12 Firma digitale	
	La Convenzione è redatta in un file in formato PDF	
	sul quale verranno apposte unicamente la Firma	
	elettronica da entrambi i soggetti stipulanti.	
	Napoli,	
	data della firma digitale	
	Per l'Università degli Studi di Napoli	
	Federico II	
	Il Rettore	
	Per l'Istituzione scolastica	
	Il Dirigente scolastico	